



2408

ROSI

REPUBBLICA ITALIANA

R. G. N. 6552/81

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 5h29

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 928

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ud. 12/XI/1987

Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA

- Primo Presidente - Agg. to

Dott. Franco BILE

- Pres. di Sez. -

» Alberto ZAPPULLI

» Manlio CRUCIANI

» Filippo ANGLANI

» Renato VIALE

» Antonio SENSALE

» Renato SGROI

» Salvatore NARDINO

BOLLO

ALLA

Consigliere - Ref.

59)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Ufficio Copie

Rilasciata / copia legale
al Sig. QU.

CERSOSIMO

3 GIU 1988

IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6552/81 del R.G.AA.CC.,
proposto

da

S.P.A. ITALSEMPIONE, in persona del legale rappre-
sentante in carica, elettivamente domiciliata in
Roma, Via Cesio Basso n. 15 presso lo studio del-
l'Avv. Sergio Cersosimo, che la rappresenta e difende
unitamente all'Avv. Miro Sorrentino, giusta delega

in calce al ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

S.P.A. SEPORT in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.G. Belli n.60 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Baldini che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Riccardo Schicchi, giusta delega in calce al controricorso;

CONTRORICORRENTE

E CONTRO

S.P.A. AGENZIA MARITTIMA ITALO SCANDINAVA , in persona dell'Amministratore in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Mercede n. 52 presso lo studio dell'Avv. Mario Menghini, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, in sostituzione dell'Avv. Giorgio Menghini, deceduto;

CONTRORICORRENTE

Avverso la sentenza del Tribunale di Genova depositata il 6.5.1981;

Udita nella pubblica udienza, tenutasi il giorno 12 Novembre 1987, la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Cruciani;

Uditi gli avvocati Baldini e Menghini;

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Dr. Alberto Virgilio, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La "Niver Lines", armatrice della nave "Korinthos", assunse il trasporto da Buenos Aires a Genova di una partita di carne congelata. La nave, approdata a Genova, sbarcò il carico attraverso l'impresa Seport, che ne curò anche la custodia, fino alla riconsegna nelle mani dell'Italsempione SpA. Questa, rivelato che alcuni cartoni erano vuoti ed altri erano manomessi, convenne innanzi al Pretore di Genova la SpA Agenzia Marittima Italo-scandinava, raccomandataria del vettore, e la Seport SpA, per ottenerne la condanna, in via alternativa, al risarcimento del danno subito.

In contumacia della Seport, il Pretore di Genova, accogliendo l'eccezione della Agenzia marittima italo-scandinava, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, spettando essa ad un arbitrato da effettuarsi a Londra, in virtù del patto n. 2 della polizza di carico, sottoscritta dal caricatore, che richiama

la clausola compromissoria di cui alla convenzione di New York.

La sentenza, appellata dalla Italsempione, veniva confermata dal Tribunale di Genova. Questo osservava che sussisteva il requisito della forma scritta, secondo la previsione dell'art. 2 della convenzione di New York 10.6.1958, resa esecutiva con la L. 19.1.68 n. 62) in quanto la clausola arbitrale era inserita nella polizza di carico, sottoscritta dal vettore e dal caricatore, polizza che, una volta girata, trasferiva al giratario non solo i diritti, ma anche gli obblighi ed i vincoli derivanti da titolo.

Affermava inoltre la validità ed efficacia della clausola anche in relazione al secondo motivo di impugnazione, secondo il quale essa sarebbe stata inoperante per la connessione con la domanda proposta nei confronti della Seport, osservando che il litisconsorzio facoltativo di cui all'art. 103 cod. proc. civ. dà luogo a deroghe alla competenza per territorio e per valore, ma non incide sulla giurisdizione, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 4 n. 3 cod. proc. civ..

Contro questa sentenza ricorre per Cassazione la SpA Italsempione.

Resistono con distinti controricorsi l'Ag-
genzia Marittima Italo-Scandinava e la Seport.

La prima ha anche presentato memoria ex art. 378

c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e
103 cod. proc. civ. e dell'art. 2 par. 3 della Con-
venzione di New York del 10.6.1958, resa esecutiva
in Italia con la L. 19.1.1968 n. 62, in relazione
all'art. 360 n. 1, 3 e 5 cod. proc. civ..

Il tribunale avrebbe applicato la clauso-
la compromissoria senza verificare se non ricorres-
se il caso in cui questa non dovesse ritenersi "ca-
ducata, inoperante o non suscettibile di applicazio-
ne", secondo la espressa previsione dell'art. 2,
paragrafo 3 della Convenzione.

Secondo la ricorrente, la "inoperatività"
sarebbe un concetto da intendere secondo la giuris-
prudenza anglosassone, e comprenderebbe anche un
giudizio discrezionale di convenienza circa l'appli-
cazione della Convenzione in relazione alla situa-
zione concreta.

Nel caso di specie, la necessità di crea-
re un contraddittorio tra la vettrice e l'impresa

di sbarco, al fine di confrontare le rispettive posizioni in ordine al danno verificatosi e di evitare che, attraverso il palleggio delle responsabilità nave ed impresa si sottra^essero all'individuazione dell'obbligata al risarcimento, nonché la possibile contraddittorietà di giudicati originati da due diversi procedimenti in distinte sedi darebbero luogo ad un caso di non operatività o di non applicazione della clausola compromissoria.

La censura appare proposta nei termini suindicati per la prima volta in questa sede di legittimità: posto che è incontestata la sussistenza di una clausola compromissoria sottoscritta dalle parti, la questione della sua eventuale inoperatività avrebbe dovuto essere proposta nella sede di merito, dove solo poteva operare la discrezionalità del giudice sulla convenienza di applicare la clausola nei confronti della fattispecie concreta.

Il motivo deve essere quindi respinto.

Fondata è invece la seconda censura, per ⁽²⁾ la quale si sostiene la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta contro la Seport spa.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la validità ed efficacia della clausola compromissoria

soria debba operare anche in relazione alla domanda nei confronti della Seport per connessione oggettiva, ove si tenga presente che il convenuto risulta il raccomandatario quale rappresentante processuale ex lege del vettore straniero.

Al contrario questa Corte ha negato che possa verificarsi un fenomeno di attrazione per connessione, non operante in materia di riparto della giurisdizione, ma solo un'eventuale sospensione del procedimento per ragioni di pregiudizialità. (SS.UU. n. 628/66 - n. 828/77 - n. 124/82).

Pertanto deve essere accolto il secondo motivo del ricorso e cassata in relazione la sentenza impugnata; deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda proposta contro la soc. Seport; deve essere rimessa la causa per la trattazione di questa domanda al pretore di Genova, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione tra la soc. Italsempione e la soc. Seport.

Esaurito invece il giudizio con il rigetto del ricorso contro la spa Agenzia Marittima Italo scandinava, la ricorrente deve essere condannata alle spese del giudizio di cassazione nei confronti di detta controricorrente.

- 3 -
P.Q.M.

rigetta il primo motivo del ricorso proposto dalla Italsempione spa;

accoglie il secondo motivo del detto ricorso e cassa in relazione al motivo accolto la

sentenza del tribunale di Genova del 6 maggio 1981;

dichiara la giurisdizione del giudice

italiano in ordine alla domanda proposta contro

la soc. Seport e rimette la causa ad essa relativa

al Pretore di Genova, anche per le spese del giudizio di cassazione;

condanna la ricorrente al pagamento delle

spese del giudizio di cassazione in L. 36.800 e

degli onorari di avvocato in L. 1.500.000 in favore

re della controricorrente spa. Agenzia Marittima

Italo scandinava.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 1987,

nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili.

Ferruccio Ferruccio
Giulio Casini est.

IL CANCELLIERE

Chianesi



Depositato in Cancelleria
oggi 18 MAR. 1988

IL CANCELLIERE

Chianesi

Italy

Page 8 of 8